



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA**  
AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO  
*Servizio negoziale*

**(3/2016) Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione energetica ed adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e di sicurezza all'interno delle strutture del Campus Universitario di Savona**

**CUP: D52G13000050007 – CIG 666222954A**

**D. 1 - Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del DLgs. 50/2016 il sopralluogo obbligatorio può essere eseguito dall'operatore economico consorziato indicato?**

R. 1- Come indicato a pag. 8 del Disciplinare "In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

**D. 2 – Si chiede se è possibile la partecipazione alla procedura di cui in oggetto da parte di un'impresa singola in possesso di attestazione SOA nelle categorie OG1 III-bis, OG 10 I, OG11 II, OS 3 II e OS 30 II, subappaltando al 100% la categoria OS 6 ?**

R. 2 - Al fine della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto, il concorrente deve essere qualificato nella categoria prevalente OG11 almeno con classifica III.

**D. 3- Si chiede se devono essere obbligatoriamente indicati nel documento DGUE i nominativi ed i dati relativi ai soggetti subappaltatori.**

R. 3 - Come indicato a pag. 7 del Disciplinare di gara "Nel caso in cui l'operatore intenda avvalersi del subappalto, limitatamente ai lavori della categoria OS6, dovrà compilare il punto D della Parte II del DGUE dichiarando che intende subappaltare parte del contratto a terzi. Si precisa che non è tenuto ad indicare il nominativo dei subappaltatori proposti."

**D. 4 – A seguito di modifica societaria, è stata effettuata una cessione di ramo d'azienda da parte di una impresa cedente, in possesso di attestazione SOA, ad altra impresa cessionaria, attualmente in attesa di rilascio di attestazione SOA.**

**Si chiede se l'impresa cessionaria possa partecipare alla procedura in oggetto.**

R. 4 - La scrivente Stazione Appaltante condivide il principio espresso dalla giurisprudenza (cfr. CdS sez. V, 16.01.2015, n. 70) e desumibile anche dal Manuale dell'ANAC sull'attività di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici per importi superiori a 150.000 euro secondo cui: "Nel caso di cessione di ramo d'azienda, né il cedente né il cessionario possono valersi della attestazione di qualificazione posseduta dall'azienda ceduta, pur potendo richiederne una nuova alla società di attestazione. La nuova attestazione avrà però efficacia solo dopo il suo rilascio, vale a dire dopo che sono stati effettuati tutti i controlli del caso, lasciando l'azienda cessionaria, durante il periodo che intercorre tra l'incorporazione del ramo e l'ottenimento della nuova attestazione s.o.a., priva dell'attestato di qualificazione."

**D. 5 - Si chiede se è possibile la partecipazione alla presente procedura in RTI orizzontale dove la mandataria è in possesso dell'attestazione SOA nelle categorie OG 11 classifica II e OG1 classifica III-bis e la mandante è in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG11 classifica I, subappaltando al 100% le lavorazioni di cui alla categoria OS 6.**

R. 5 - Il costituendo RTI così come indicato non possiede i requisiti richiesti non coprendo l'intero importo della categoria prevalente OG11, anche ammettendo l'incremento del quinto ai sensi dell'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010.

Si ricorda, altresì, che i lavori nella categoria OS6 possono essere realizzati dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria o, in alternativa, dati in subappalto.

In questi casi l'importo della categoria OS6 concorre all'importo della categoria prevalente OG11 ai fini della qualificazione in quest'ultima.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Claudio Bazzurro  
